

MEDITERRANEO
CULTURE, SOCIETÀ E ISTITUZIONI TRA MEDIOEVO
ED ETÀ CONTEMPORANEA

Direttori

Salvatore BOTTARI
Università degli Studi di Messina
Antonio BAGLIO (codirettore)
Università degli Studi di Messina

Comitato scientifico

Marcella AGLIETTI
Università di Pisa
Francesco BENIGNO
Scuola Normale Superiore di Pisa
Giuseppe BOTTARO
Università degli Studi di Messina
Nicolò BUCARIA
Universität Trier
Vittoria CALABRÒ
Università degli Studi di Messina
Dario CARONITI
Università degli Studi di Messina
Luigi CHIARA
Università degli Studi di Messina
Pietro DALENA
Università della Calabria
Pio Eugenio DI RIENZO
Sapienza – Università di Roma
Santi FEDELE
Università degli Studi di Messina
Bruno FIGLIUOLO
Università degli Studi di Udine
Gianluca FIOCCO
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Jean–Yves FRETIGNÉ
Université de Rouen

Emrah Safa GÜRKAM
Istanbul 29 Mayıs University
Luca LO BASSO
Università degli Studi di Genova
Cristian LUCA
University Dunarea de Jos of Galati
Mirella Vera Antonia MAFRICI
Università degli Studi di Salerno
Luigi MASCILLI MIGLIORINI
Università degli Studi di Salerno
Marina MONTESANO
Università degli Studi di Genova
Daniela NOVARESE
Università degli Studi di Messina
Piotr PODEMSKI
Uniwersytet Warszawski
Andrea RAGUSA †
Università degli Studi di Siena
Giuseppe RESTIFO
Università degli Studi di Messina
Francesca RUSSO
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Lina SCALISI
Università degli Studi di Catania
Marcello VERGA
Università degli Studi di Firenze

Comitato di redazione

Alessandro ABBATE
Università degli Studi di Messina
Andrea Giuseppe CERRA
Università degli Studi di Catania
Giuseppe Gabriele CAMPAGNA
Università degli Studi di Messina
Angela LA MACCHIA
Università degli Studi di Messina

Fabio MILAZZO
Università degli Studi di Messina
Francesca MINISSALE
Università degli Studi di Messina
Andrea Giovanni NOTO
Università degli Studi di Messina
Franco TIGANI
Università degli Studi di Messina

MEDITERRANEO

CULTURE, SOCIETÀ E ISTITUZIONI TRA MEDIOEVO
ED ETÀ CONTEMPORANEA



Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo. Sono caratterizzate da tratti per certi versi simili e per altri differenti, raramente uniti e mai identici. Le somiglianze sono dovute alla prossimità di un mare comune e all'incontro sulle due sponde di nazioni e forme di espressione vicine. Le differenze sono segnate da origini e storia, credenze e costumi, talvolta inconciliabili. Né le somiglianze né le differenze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a prevalere, talvolta le ultime.

P. MATVEJEVIĆ

La complessità del Mediterraneo, crocevia di popoli e culture, costituisce da sempre per gli storici una fonte copiosa di suggestioni e temi di indagine storiografica. La collana si propone di recepire ricerche innovative sull'area mediterranea in un arco cronologico che spazia dall'età medievale alla contemporanea, con particolare attenzione alle tematiche di carattere culturale, sociale e politico-istituzionale e ai loro riflessi multi e interdisciplinari. In particolare, intende ospitare i contributi di esperti e giovani studiosi che possano utilmente inserirsi nel dibattito storiografico, consegnando ai lettori una chiave ermeneutica utile a decodificare i complessi fenomeni che investono quest'area nella fase storica attuale.

Vittoria Calabrò

L'Alta Corte del Parlamento

La vicenda di un'istituzione giudiziaria
nella Sicilia costituzionale (1812–1848)

Seconda edizione rivista e ampliata





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3843-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2020

II edizione rivista e ampliata: novembre 2020

A mio padre e a mia madre

11 *Nota introduttiva*

1. Un «mito fondato sulla continuità». L'ordinamento giudiziario siciliano tra antico regime e riforme costituzionali, 11 – 2. «Efficaci provvedimenti diretti a tutelare e garantire la retta amministrazione della giustizia»: itinerario di una ricerca, 20

31 Capitolo I

«Resteranno abolite in questo Regno tutte le Magistrature attuali, a riserva di quelle che saranno specificate nel presente Piano». L'assetto giudiziario della Sicilia costituzionale

1.1. 1812: la Sicilia costituente, 31 – 1.2. «Applicare le Leggi ai casi, ed ai fatti tanto nel Civile, che nel Criminale»: il potere giudiziario e il *Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo Regno*, 37 – 1.3. 1813-1815: le legislature costituzionali, 47 – 1.4. Il dibattito sulla riorganizzazione delle magistrature: alcuni protagonisti, 53 – 1.4.1. La *Memoria sulle magistrature di Sicilia* di Niccolò Palmeri, 56 – 1.4.2. L'anonima *Memoria per l'organizzazione delle nuove magistrature di Sicilia*, 60 – 1.4.3. Il piano del deputato Luigi Pericontati, 65 – 1.5. Il *Regolamento per le magistrature di Sicilia*, 73

79 Capitolo II

«Chiamare e processare [...] i grandi ufficiali del regno, come tribunali, segretarî di Stato che a danno del popolo abusassero delle loro cariche». L'Alta Corte: modelli europei, esperienza siciliana

2.1. Le disposizioni costituzionali sull'Alta Corte del Parlamento di Sicilia, 79 – 2.2. Esperienze costituzionali a confronto, 83 – 2.2.1. 1787: la costituzione federale degli Stati Uniti d'America, 83 – 2.2.2. Le carte francesi di fine Settecento (1791-1799), 87 – 2.2.3. La *Costituzione del Regno di Corsica* del 1794, 96 – 2.2.4. Le carte "italiane" del triennio giacobino (1796-1799), 100 – 2.2.5. L'esperienza spagnola: Bayonne (1808) e Cádiz (1812), 104

115 **Capitolo III**

Attribuzioni e competenze dell'Alta Corte, «la Corte Suprema del Regno, per affari criminali»: il dibattito parlamentare

3.1. La proposta sull'Alta Corte elaborata dalla Camera dei Pari nel novembre del 1814, 115 – 3.2. Il piano approntato dai Comuni nel 1815, 121 – 3.3. Il *vetat* del sovrano: un epilogo inaspettato, 132 – 3.4. I progetti sulla procedura dell'Alta Corte, 140 – 3.5. Le costituzioni della Restaurazione: altri modelli per l'Alta Corte?, 157

163 **Capitolo IV**

«Non è un'istituzione novella». L'Alta Corte del Parlamento nell'esperienza costituzionale del 1848

4.1. Lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* e l'Alta Corte del Parlamento, 163
4.2. Vecchi o nuovi modelli? L'Alta Corte secondo i deputati costituenti, 173

185 *Appendice documentaria*

233 *Indice dei nomi*

1. «Un mito fondato sulla continuità» L'ordinamento giudiziario siciliano tra antico regime e riforme costituzionali

Roma, 21 marzo 1903, Camera dei Deputati. Durante la discussione in prima lettura del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato il 12 febbraio di quello stesso anno dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli e dal ministro di Grazia, Giustizia e Culti Francesco Cocco Ortu, di concerto con il ministro del Tesoro Ernesto Di Broglio, interveniva anche il siciliano Camillo Finocchiaro Aprile.

Già collaboratore di Francesco Crispi, oltre che ministro di Poste e Telegrafi nel I dicastero guidato da Giovanni Giolitti (maggio 1892 – dicembre 1893) e con alle spalle anche una breve esperienza quale guardasigilli nel I gabinetto presieduto da Luigi Girolamo Pelloux (giugno 1898 – maggio 1899)¹, il giurista palermitano prendeva la parola per esprimere il proprio parere su quel progetto di ampio respiro che avrebbe dovuto ridefinire gli ordinamenti giudiziari del Regno d'Italia, migliorare gli stipendi dei magistrati e affrontare l'annosa questione relativa alla loro inamovibilità².

1. Sulla composizione di quei due governi cfr. M. MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1989, pp. 79-80 e 91-92. Su Finocchiaro Aprile si vedano, fra gli altri, S. CAVIGLIA, *Finocchiaro Aprile, Camillo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (= *DBI*), vol. 48, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 65-67 e M.N. MILETTI, *Finocchiaro-Aprile Camillo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattonne, M.N. Miletti, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 869-870, cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia.

2. Sul punto si veda *Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Zanardelli) e dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Cocco Ortu) di concerto col Ministro del tesoro (Di Broglio): ordinamento giudiziario, seduta del 12 febbraio*

Dopo il lungo dibattito avviatosi il 3 marzo, che aveva visto la partecipazione di un cospicuo numero di deputati, Finocchiaro Aprile pronunciava la propria dichiarazione di voto, «non dimenticando i limiti nei quali deve essere contenuta in sede di prima lettura», sottolineando, al contempo, l'importanza del tema in questione e ribadendo l'urgenza di riorganizzare quel delicato ambito «tanto in ordine al personale, quanto nell'ordinamento delle magistrature»³.

Prima di soffermarsi su alcuni correttivi, a suo giudizio assolutamente indispensabili, che il Governo avrebbe dovuto recepire nell'interesse stesso della riforma⁴, svolgeva anche alcune interessanti considerazioni fondate sul presupposto che la normativa rela-

1903, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1903. Per una analisi di quel progetto si vedano C. DANUSSO, *L'opinione pubblica e il giudice unico di prima istanza: il dibattito sul progetto Zanardelli di riordinamento della magistratura (1903)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè e C. Storti, il Mulino, Bologna 2008, pp. 195-226; A.A. CASSI, *Il Guardasigilli Giuseppe Zanardelli e l'accesso alla magistratura nella riforma dell'ordinamento giudiziario (1890)*, in «*Historia et ius. Rivista giuridica dell'età medievale e moderna*», vol. 14, 2018, paper 14 (http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/14_14_cassi_.pdf); Id., *Dalle barricate a Bava Beccaris. Giuseppe Zanardelli, un giurista nell'Italia del secondo Ottocento*, il Mulino, Bologna 2019.

3. «Onorevoli colleghi! Dopo la lunga discussione che si è fatta su questo progetto di legge, non solamente sui concetti fondamentali ai quali si informa, ma anche sulle varie disposizioni in esso contenute, io sarei quasi tentato di rinunciare al mio turno di iscrizione. Credo però di compiere un dovere chiedendovi di esprimere la mia opinione su questo importantissimo disegno di legge. Più che un discorso, farò pertanto una dichiarazione del mio voto, non dimenticando i limiti nei quali deve essere contenuta in sede di prima lettura. La discussione che da tanti giorni occupa la Camera, prova l'importanza che essa dà all'esame di questo grande problema, posto già da un pezzo dalla pubblica opinione per un complesso di circostanze. Non affrontarlo sarebbe stata una vera dichiarazione di impotenza per il Governo e per il Parlamento. Ed era una necessità considerarlo tanto in ordine al personale, quanto nell'ordinamento delle magistrature, perché sotto i due aspetti l'urgenza della riforma è egualmente evidente»: l'intervento di Camillo Finocchiaro Aprile si legge in *Atti Parlamentari (= AP), Camera dei Deputati (= CD), legislatura XXI, 2a sessione, Discussioni, tornata di sabato 21 marzo 1903, pp. 6604-6609*. La citazione è a p. 6604.

4. «Venendo dopo ciò al disegno di legge, dichiarerò anzitutto che, colle riserve che accennerò fra non guari, accolgo nelle linee generali i concetti informativi del disegno di legge. Io voglio fin da ora augurarmi che, nello interesse stesso della riforma, vorrà il Governo consentire alcune modificazioni che sono assolutamente indispensabili» (ivi, p. 6605).

tiva a magistratura e amministrazione della giustizia, in quanto garanzia primaria di ogni società civile, dovesse essere alla base dell'organizzazione di ogni ordinamento.

Alcune costituzioni moderne, tuttavia, così come egli ricordava, ne enunciavano solo i principi generali, mentre altre disciplinavano con maggiore dovizia di particolari la materia in questione.

Fra le prime menzionava lo *Statuto* promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto di Savoia per il Piemonte sabauda, *Statuto* che, a seguito del processo di unificazione, era diventato la legge fondamentale del Regno d'Italia. Delineando una monarchia costituzionale pura in cui la corona era posta al centro dell'intero sistema, quel testo, redatto dal Consiglio di Conferenza, organo in cui sedevano i principali collaboratori del sovrano, dedicava solo sei articoli all'«Ordine Giudiziario»⁵. Articoli che, come lo stesso deputato sottolineava, si limitavano a prevedere

che la giustizia emana dal Re, ed a proclamare il diritto dei cittadini di non essere distolti dai loro giudici naturali, e accennano alla nomina e inamovibilità dei magistrati e alla pubblicità delle udienze, rimettendo a leggi speciali di provvedere all'organizzazione giudiziaria⁶.

5. Si tratta, nello specifico degli artt. 68-73. Il testo dello *Statuto* si legge in *Le costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone, M. d'Addio, G. Negri, Edizioni di comunità, Milano 1958, pp. 662-669, e in appendice a *1848-1998: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, a cura di M. Carassi e I. Massabò Ricci, Associazione Torino città capitale europea – Archivio di Stato di Torino, Torino 1998, pp. 63-66. Sullo Statuto albertino si vedano, fra gli altri, G. MARANINI, *Storia del potere in Italia. 1848-1967*, con Prefazione di A. Panebianco, Corbaccio, Milano 1995, pp. 61-137; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 19-58; R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma 2002, pp. 35-103; P. COLOMBO, *Con lealtà di re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, il Mulino, Bologna 2003; M. MICHELA, *Analisi dello Statuto albertino e le costituzioni del primo Ottocento*, Atene del Canavese, S. Giorgio Canavese 2012; *Un secolo per la Costituzione (1848-1948): concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, a cura di F. Bambi, Accademia della Crusca, Firenze 2012.

6. È quanto si legge in AP, CD, legislatura XXI, 2a sessione, Discussioni, tornata di sabato 21 marzo 1903, p. 6605. Gli articoli ricordati da Finocchiaro Aprile erano il 68 («La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce»), il 69 («I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio»), il 71 («Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie») e

Tra quelle carte che, invece, avevano regolamentato in maniera più puntuale il delicato ed eterogeneo ambito della giustizia, emanate in Paesi che dopo lunghi periodi di «tirannia» erano riusciti a dotarsi di «libere istituzioni», Finocchiaro Aprile annoverava la costituzione siciliana del 1812⁷.

il 72 («Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi»). Le citazioni sono tratte da *1848-1998: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., p. 66.

7. Cfr. *Costituzione del Regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell'anno 1812*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo del 1813 dalla tipografia di Francesco Abbate, a cura e con Prefazione di A. Romano, Presso l'Accademia, Messina 1996 e *Costituzione di Sicilia stabilita nel General Straordinario Parlamento del 1812 ... Coll'aggiunta di un Compendio della Costituzione d'Inghilterra*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo del 1813 per le stampe di Solli, a cura e con una *Introduzione* di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000. Per un quadro d'insieme del contesto in cui vedeva la luce quella carta si rinvia a G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'ALESSANDRO-G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, UTET, Torino 1989, vol. XVI, pp. 651-660; E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni con un'appendice di testi*, Giuffrè, Milano 2000, pp. IX-XXXV; C. TORRISI, *Tra Settecento ed Ottocento: la Sicilia del 1812*, in *Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale. La società la cultura le arti*, a cura di M. Andaloro e G. Tomasello, Edizioni ARS, Palermo 2012, pp. 24-43. La carta palermitana è stata, nel tempo, oggetto di approfonditi studi che ne hanno indagato i singoli aspetti. Sul punto, fra gli altri, cfr. *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente*, a cura di A. Romano, Giuffrè, Milano 1998 (in particolare i saggi di A. ROMANO, *Introduzione ai lavori. Nel ricordo di Francisco Tomás y Valiente*, pp. 3-18; E. SCIACCA, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette e Ottocento*, pp. 375-390; C.R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal modello "corso" [1794] al modello "ionio" [1818]*, pp. 391-434; D. NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812*, pp. 771-812; R. FEOLA, *Le premesse della costituzione del 1812*, pp. 813-872) e *1812 fra Cadice e Palermo - entre Cádiz y Palermo. Nazione, rivoluzione, costituzione, rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie*. Atti del convegno. Palermo-Messina, 5-10 dicembre 2005, a cura di A. Romano e F. Vergara Caffarelli, 2 voll., Regione Siciliana - Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, Palermo 2012. Approfondimenti sul tema si leggono anche in A. ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia*, cit., pp. xix-lxiii; E. PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. XXXV-XLVI; EAD., *La Costituzione siciliana del 1812 fra mito e realtà*, in *Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale. La società*, cit., pp. 44-51; D. NOVARESE-E. PELLERITI, *La Costituzione del Regno di Sicilia del 1812*, in *Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale. Guida ai luoghi ai fatti ai personaggi*, a cura di I. Bruno e P. Palazzotto, Edizioni ARS, Palermo 2012, pp. 25-35; G. ASTUTO, *La Costituzione del 1812. Modello inglese o siciliano?*, in *Etica e qualità della politica dalla Costituzione del 1812 ai nostri giorni*, Punto Grafica Mediterranea, Villabate 2013, pp. 23-110; A. ROMANO, *1812: due Costituzioni per*

A tal proposito, egli dichiarava:

Proprio in questi giorni, esaminando per altri studî una delle migliori costituzioni adottate negli antichi stati italiani, quella cioè proposta dal Parlamento straordinario di Sicilia del 1812, trovai nel testo di essa raccolto in una lunga serie di disposizioni il “piano generale per l’organizzazione delle magistrature del Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario”. Tutto quanto si riferisce alla nomina dei magistrati ed alle guarentigie della loro indipendenza, e l’ordinamento delle singole magistrature, fa parte integrante di quella Costituzione posta come base dei nuovi rapporti fra il potere sovrano e il popolo di Sicilia come affermazione solenne del nuovo indirizzo dello Stato. Fin d’allora il Parlamento siciliano aveva riconosciuto la necessità di efficaci provvedimenti diretti a tutelare e garantire la retta amministrazione della giustizia⁸.

Espressione del contesto politico e sociale del tempo (la Sicilia degli inizi dell’Ottocento), la costituzione palermitana del 1812 aveva, infatti, previsto uno specifico *Piano generale* volto a disciplinare l’esercizio del potere giudiziario⁹.

Tra le principali novità in esso contenute, Finocchiaro Aprile menzionava, in particolare, l’introduzione dei tribunali distrettuali e dell’azione popolare contro gli abusi di autorità perpetrati dai magistrati e, soprattutto, l’abolizione dei «Fori» speciali¹⁰.

L’Europa, in Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali, a cura di Id., Clueb, Bologna 2016, pp. XI-XVII, cui si rinvia per ulteriore bibliografia. Per ulteriori spunti di riflessione sulla carta del 1812 cfr., da ultimo, A. ROMANO, *Uno sguardo d’insieme. 1812, le Costituzioni di Cadice e di Palermo*, e E. PELLERITI, *La Sicilia laboratorio costituzionale nell’Europa del primo Ottocento: continuità e conflitti fra antico regime e modernizzazione*, relazioni presentate al convegno internazionale *Continuidades, tensiones y rupturas en el viejo y en el nuevo mundo. Ideas proyectos y constituciones monárquicas en Iberoamérica y en Italia (1808-1825)*, svoltosi a Messina dal 23 al 25 settembre 2019, atti in corso di stampa.

8. AP, CD, legislatura XXI, 2a sessione, Discussioni, tornata di sabato 21 marzo 1903, p. 6605.

9. Il *Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo Regno e per lo stabilimento del potere Giudiziario* si legge in *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 77-100.

10. «Certamente quell’ordinamento rispecchia in molte parti le condizioni dei tempi; ma è notevole che, abolite le giurisdizioni particolari, i così detti Fori, ammessa l’azione popolare contro gli abusi di autorità dei magistrati, istituiva coi criterî del valore della causa e della popolazione un giudice unico anche di seconda istanza, tribunali distrettuali presieduti dal giudice più anziano, il giudizio di terza istanza, temperato dal fatto che due

Molte di quelle stesse novità, egli continuava, sarebbero state recepite dalla codificazione approntata nel 1819 dal «governo assoluto restaurato» di re Ferdinando di Borbone, lo stesso sovrano che aveva decretato la fine di quella «fugace» esperienza costituzionale e «rinnegato» il testo approntato nel 1812¹¹.

Quel *Piano generale* veniva, dunque, ricordato a distanza di quasi cento anni dalla sua formulazione perché alcuni dei principi in esso contenuti potevano considerarsi, secondo il deputato siciliano, ancora attuali agli inizi del XX secolo, risultando addirittura alla base di quello che egli definiva il «nostro diritto giudiziario, e [...] sono in parte trasfusi nel disegno di legge che discutiamo»¹². Disegno di legge che, è solo il caso di ricordarlo in questa sede, dopo l'articolato dibattito che si concludeva il 25 marzo 1903 con l'approvazione del passaggio in seconda lettura¹³, interrompeva il suo *iter* a seguito della crisi politica causata dalle dimissioni di Giolitti da Ministro degli Interni (21 giugno 1903) e della successiva morte di Zanardelli, sopraggiunta il 26 dicembre dello stesso anno¹⁴.

sentenze uniformi costituivano il giudicato e infine la corte di cassazione a tutela del rito e delle forme prescritte dalla legge.

Il Parlamento siciliano riconosceva così, pur mescolandole con disposizioni che oggi non hanno ragione d'essere per le mutate condizioni sociali, alcuni dei principi fondamentali sui quali anche oggi è posta la base del nostro diritto giudiziario, e che sono in parte trasfusi nel disegno di legge che discutiamo» (AP, CD, legislatura XXI, 2a sessione, Discussioni, tornata di sabato 21 marzo 1903, p. 6605).

11. «Se la Costituzione siciliana del 1812 ebbe vita fugace perché rinnegata dal Sovrano del tempo, legato alle idee ed alle abitudini del potere dispotico, e subì le sorti dei mutamenti politici, alcune di quelle riforme, anche sotto il governo assoluto restaurato, si imposero e furono adottate per l'opera salutare dei giureconsulti siciliani e napoletani, e divennero una necessità dopo che nel 1819 coi nuovi codici fu reso omaggio ai tempi progrediti, dando alla storia del diritto una prova così notevole della coltura giuridica del mezzogiorno d'Italia» (*ibidem*).

12. *Ibidem*.

13. «Coloro, che intendono che si passi alla seconda lettura del disegno di legge "ordinamento giudiziario" sono pregati di alzarsi (*La Camera approva il passaggio alla seconda lettura. Applausi vivissimi e prolungati*): è quanto si legge in AP, CD, legislatura XXI, 2a sessione, Discussioni, tornata di mercoledì 25 marzo 1903, p. 6739.

14. Sul punto si vedano A.A. CASSI, *Il Guardasigilli Giuseppe Zanardelli*, cit., e ID., *Dalle barricate a Bava Beccaris*, cit. Per un profilo biografico del giurista e politico brecciano cfr. ID., *Zanardelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 2077-2080 e la bibliografia ivi citata.

Nelle intenzioni dei suoi compilatori, il *Piano generale* previsto dalla carta del 1812 era stato pensato con il preciso obiettivo di riorganizzare il sistema dell'amministrazione della giustizia vigente nell'Isola che si basava su una pluralità di giurisdizioni e che era contraddistinto da disordine e cattivo funzionamento dovuti, in prevalenza, a incapacità e malcostume di avvocati e magistrati¹⁵, oltre che alla complessità delle procedure e alla mancanza di codici "moderni" che avrebbero, invece, favorito la semplificazione e la razionalizzazione del diritto¹⁶.

Un sistema che, secondo la ricostruzione sapientemente elaborata tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo dalla giuspubblicistica siciliana, era caratterizzato da una sostanziale continuità con le istituzioni giudiziarie introdotte nell'Isola a partire dalla fondazione normanna del *Regnum Siciliae* nel 1130.

L'"invenzione"¹⁷ di quel «mito fondato sulla continuità» è, invece, da ritenersi, come ha sostenuto Antonella Cocchiara,

più apparente che reale, motivo di orgoglio e fonte di legittimazione per i ceti egemoni dell'isola, che dietro la gelosa custodia di *libertates* e privilegi, anche di foro, assunti a parte integrante dell'antica 'costituzione storica' della nazione di cui si dicevano rappresentanti, tutelavano in sostanza i loro particolari interessi¹⁸.

15. Per approfondimenti su queste tematiche si rinvia a M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Giuffrè, Milano 2003; EAD., *Potere giudiziario e magistrature nella Carta palermitana del 1812*, in *Libertà e diritti nell'Europa dei codici e delle costituzioni (secc. XVIII-XIX)*, a cura di D. Novarese, Giuffrè, Milano 2012, pp. 57-110.

16. Sui caratteri del codice "moderno" e sulla codificazione come superamento del «particolarismo giuridico» si rinvia alle riflessioni di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 18-42.

17. Sul tema della nascita e della costruzione di un mito e della «mitizzazione di eventi, istituzioni, individui, fonti documentarie» anche in chiave di legittimazione politica si rinvia a D. NOVARESE, *La tradizione "inventata". La costruzione dell'ideologia parlamentare in Sicilia fra XVI e XIX secolo*, dott. Giuffrè editore, Milano 2011. La citazione è a p. 3.

18. Così M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia*, cit., p. 106.

Non bisogna, infatti, dimenticare, che tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, ben poco era rimasto, nell'ordinamento giudiziario siciliano, delle antiche magistrature, molte delle quali, se ancora vigenti, avevano subito lente trasformazioni che ne avevano mutato composizione e funzioni.

Modifiche che erano il frutto sia dell'emergere delle nuove prassi consolidate con il tempo che dell'attività di alcuni sovrani i quali, di propria iniziativa o su invito del Parlamento, avevano cercato di ammodernare le strutture giudiziarie al fine di ricondurre all'onestà e alla rettitudine gli operatori di quel settore e di comprimere, al contempo, i privilegi del ceto baronale e togato.

Le riforme di volta in volta proposte (quelle realizzate da Filippo II nella seconda metà del XVI secolo, quelle approntate nella prima metà del XVIII secolo durante la dominazione piemontese e austriaca o quelle più incisive volute dai sovrani borbonici e attuate dai viceré Caracciolo e Caramanico sull'onda della reale o presunta diffusione nell'Isola delle idee illuministe¹⁹) non sempre, tuttavia, avrebbero raggiunto i risultati sperati perché, oltre ad essere osteggiate dalle *élites* siciliane, presentavano limiti oggettivi in quanto prive di organicità e coerenza²⁰.

Ancora agli inizi dell'Ottocento, infatti, l'apparato giudiziario siciliano continuava presentarsi, così come notava il giurista palermitano Giovan Battista Rocchetti, privo di un ordine «costante, ed invariabile». Una scomoda eredità dei secoli passati, come egli evidenziava nell'introduzione della sua opera più importante, non a caso intitolata *Ordine de' giudizj civili del Regno di Sicilia*:

se rimontiamo a tutte le trasandate epoche, lungi di rinvenire pegli affari Civili stabilito un Ordine Giudiziario, che, scevro di qualunque inutile solenni-

19. Sul punto si vedano le riflessioni di D. NOVARESE, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, Giuffrè editore, Milano 2000, pp. 19-20.

20. Su questi aspetti si veda quanto riportato da M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia*, cit., pp. 111-114 e da EAD., *Potere giudiziario e magistrature*, cit., pp. 65-66. Con specifico riferimento alla giustizia criminale si veda G. SPECIALE, *Appunti sulla giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secoli XVI-XVIII)*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Patron Editore, Bologna 2012, pp. 355-378.

tà, in un tempo stesso non differisse in danno l'azione all'Attore, né soffocasse la difesa al Reo, che sarebbe appunto l'Ordine Giudiziario piano, ed espedito, atto a sviluppare la verità del fatto, altro non rinvenghiamo, che mezzi intralciati, che vane circollocuzioni, che copiose, lunghe, ed inutili dilazioni²¹.

Pur appartenendo al re, che la svolgeva per il tramite di giudici e magistrati da lui stesso delegati, nel periodo a cavallo tra XVIII e XIX secolo la giurisdizione civile e penale veniva esercitata anche da quanti, a vario titolo, ne erano abilitati²².

Alla vigilia dell'esperienza costituzionale che l'Isola avrebbe vissuto tra il 1810 e il 1815, la geografia della giustizia si presentava, di conseguenza, alquanto composita, articolandosi in curie locali, che esercitavano giurisdizione civile e penale sul ristretto territorio di loro competenza, tribunali centrali (la Regia Gran Corte, il Tribunale del Concistoro, il Tribunale del Real Patrimonio, la Giunta dei Presidenti e Consultore), la cui autorità era, invece, estesa a tutto il Regno, e fori speciali o particolari (fra cui, ad esempio, il Tribunale della Regia Monarchia, il Tribunale della SS. Crociata o il Supremo Magistrato di Commercio), competenti a giudicare le controversie riguardanti determinati soggetti o specifiche materie²³.

21. Pubblicata fra il 1803 ed il 1805, l'opera in questione, suddivisa in sette tomi, era articolata in due parti. Le citazioni sono tratte da G.B. ROCCHETTI, *Ordine de' giudizj civili del Regno di Sicilia*, tomo I, parte I, per le stampe di Domenico Adorno, Palermo 1803, rispettivamente pp. 1 e 3.

22. Si veda, sul punto, quanto riporta M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia*, cit., p. 117: «All'interno di questo quadro istituzionale, la giurisdizione apparteneva al re, che la esercitava direttamente o attraverso magistrati da lui delegati, ma apparteneva anche a quanti ne risultavano titolari in base alle antiche leggi, ai privilegi, concessi o confermati, e ai patti che i re di Sicilia avevano giurato di osservare».

23. Una approfondita analisi su composizione, competenze e funzionamento di quei tribunali si legge ivi, pp. 117-163.